



COMUNE DI
MANTOVA

IL SINDACO

Mantova, 29 settembre 2022
PS 50/316/2022
Rif. Prat. 94099/2022

OGGETTO: ORDINANZA. MISURE TEMPORANEE DAL 1° OTTOBRE 2022 AL 31 MARZO 2023 PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE.

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

Rilevato che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

Premesso che per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti, mediante la sottoscrizione di un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna;

Considerato che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

Rilevato che il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

Rilevato che Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017 ha approvato lo schema del suddetto "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto poi in data 09/06/2017 dal MATTM e Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, riportante le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale.

Segreteria del Sindaco

✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
📠 0376 2738020
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
🌐 www.comune.mantova.it



MANTOVA
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA



IL SINDACO

Rilevato altresì che, con la DGR X/7095 del 18 settembre 2017 "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017", in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto. La DGR ha stabilito che tali procedure si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 del territorio regionale nel semestre invernale **dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo e si articolano su due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).**

Considerato che, con la DGR X/2578 del 31 ottobre 2014, il Comune di Mantova è inserito tra i comuni di fascia 1, la DGR X/7025 del 18 settembre 2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione delle misure temporanee viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- In tutti i casi le misure temporanee si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Richiamata la DGR n. XI/2055 del 31/07/2019 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal progetto MoVe-In", con la quale:

- a far data dal 1 ottobre 2019 sono state estese a tutto l'anno le limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2;
- è stato stabilito l'aggiornamento del sistema di deroghe, a partire dal 1° gennaio 2020, come descritto nell'allegato 1 alla DGR n. XI/2055 del 31/07/2019;
- è stato avviato il progetto MoVe-In, che consente a tutti i proprietari di veicoli circolanti nella Regione Lombardia oggetto di limitazioni della circolazione che aderiranno volontariamente a tale servizio, di ottenere una deroga chilometrica alle limitazioni della circolazione di durata annuale salvo esaurimento dei chilometri concessi.

Vista che con D.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020 recante le nuove disposizioni inerenti le "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19", Regione Lombardia, per una più efficace gestione della mobilità in ambito urbano nel periodo delle festività, aveva individuato la data del 11/01/2021 per l'avvio delle ulteriori nuove misure di limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina previste dall'Accordo di Programma di Bacino Padano e dal PRIA. Inoltre, gli Allegati della stessa D.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020, sostituendo gli Allegati della precedente D.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019, recano, pertanto, l'insieme delle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti, l'ambito territoriale di applicazione, le esclusioni, la inclusione nella deroga chilometrica per i veicoli aderenti al Progetto MoVe-In dei veicoli Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina, nonché le varie deroghe, con ciò recependo le disposizioni delle DD.G.R. n. 7635/2008, n. 9958/2009, n. 2578/14 e n. 449/2018.

Richiamata la DGR XI/3606 del 28/09/2020 che:

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
- ☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
- 📠 0376 2738020
- 📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
- 🌐 www.comune.mantova.it



MANTOVA
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA



COMUNE DI
MANTOVA

IL SINDACO

- estende a tutto l'anno le limitazioni alla circolazione di tutti i veicoli Euro 3 diesel nei comuni di Fascia 2;
- stabilisce la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale nei comuni di Fascia 1 e nei 5 comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2;
- estende a tutto l'anno le limitazioni ai veicoli Euro 1 benzina nei Comuni di Fascia 1 e 2;
- individua per i veicoli soggetti a limitazioni della circolazione, le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In, estendendo le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;
- definisce gli "efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili", ai fini della esclusione dalle limitazioni;

Premesso che, cessato lo stato di emergenza Covid, sono attualmente applicate una serie di Misure Strutturali Permanenti disposte dalla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020, che stabiliscono:

- per gli autoveicoli **Euro 0 -1 Benzina ed Euro 0-1-2-3 (senza FAP) Diesel privati e commerciali**, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano limitazioni alla circolazione **dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30, salvo adesione al servizio Move-In;**
- per gli autoveicoli **Euro 4 Diesel (senza FAP) privati e commerciali**, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano limitazioni alla circolazione **dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30, salvo adesione al servizio Move-In;**
- Per i **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0** vige il **divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale** (tutto l'anno, 24 ore su 24).
- per **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1** si applicano **dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da lunedì a venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30.**

Preso atto tuttavia che la deroga MoVe-In non si applica, nel caso di attivazione delle misure temporanee di cui alla presente ordinanza;

Richiamata la DGR n. XI/6545 del 20.06.2022 che in relazione alla dotazione sui veicoli di "efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili" c.d. FAP, che comportava esclusioni dalla limitazione della circolazione, poiché tale indicazione risulta superata dal 30 settembre 2022, ha di conseguenza stabilito di consentire l'applicazione di tale definizione ai fini della esclusione dalle limitazioni:

- fino al 31 marzo 2023 per le autovetture (categoria M1);
- fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3);

CONSIDERATO inoltre che l'ordinanza contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals - SDGs*) definiti dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 2030, attraverso la cooperazione e la collaborazione tra tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e del settore privato. Tali obiettivi sono inoltre stati recepiti dalla Repubblica Italiana all'interno della "Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile", elaborata dal Ministero dell'Ambiente in attuazione della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015. L'ordinanza contribuisce nello specifico al raggiungimento locale *dell'Obiettivo 3: Buona salute: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età e relativo target: 3.9 Ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo*

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
- ☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
- 📠 0376 2738020
- 📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
- 🌐 www.comune.mantova.it



MANTOVA
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA



IL SINDACO

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
Viste le DGR n. X/7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. X/2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;
Vista la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;
Vista la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;
Vista la DGR n. X/449 del 2 agosto 2018;
Vista la DGR n. XI/2055 del 31/07/2019;
Vista la DCR n. XI/1022 de 21 /04/2020;
Vista la DGR n. XI/ 3606 del 28/09 /2020;
Vista la DGR n. XI/ 6545 del 20/06 /2022;
Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."
Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023:

1) **Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 4 giorni consecutivi**, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, in aggiunta alle Misure Strutturali Permanenti disposte dalla D.G.R. n. X/3606 del 28.09.2020 (vedasi Allegato n. 1 - Infografica di Regione Lombardia- Limitazioni Permanenti), sopra riportate, **entreranno in vigore le misure temporanee definite di 1° livello**, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, ovvero martedì e venerdì, che stabiliscono:

a) divieto di circolazione, in ambito urbano, il sabato, la domenica oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le autovetture Diesel Euro 0-1-2-3-4 (anche con FAP); (vedasi allegato n. 2 - Infografica di Regione Lombardia – Limitazioni Temporanee di 1° livello).

Sono mantenute le deroghe ed esclusioni previste per le Misure Strutturali Permanenti, di cui all'allegato 4 della DGR n. X/3606 del 28.09.2020.

Il divieto di circolazione si applica nell'area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.

In attuazione della DGR VIII/7635 dell'11/07/2008, il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona A di cui alla DGR IX/2605 del 30/11/2011. Il divieto non si applica, altresì, in viale di Poggio Reale. (vedasi Allegato n. 4 - Mappa);

a) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

Segreteria del Sindaco

✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
📠 0376 2738020
📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
🌐 www.comune.mantova.it



MANTOVA
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA



IL SINDACO

- b) divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc.), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- c) introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- e) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- f) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- g) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2. Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m3 per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, oltre alle limitazioni e ai divieti indicati ai precedenti punti 1 a) e da 1 c) a 1 h), **entreranno in vigore le misure temporanee definite di 2° livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), che stabiliscono:

- a) estensione del divieto di circolazione, in ambito urbano, il sabato e i festivi, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per tutti i veicoli Diesel Euro 0-1-2-3-4 (anche con FAP) (vedi Allegato n. 3 - Infografica di Regione Lombardia - Limitazioni Temporanee di II° livello).

Sono mantenute le deroghe ed esclusioni previste per le Misure Strutturali Permanenti, di cui all'allegato 4 della DGR n. X/3606 del 28.09.2020.

Il divieto di circolazione si applica nell'area del centro abitato di Mantova delimitata perimetralmente dalle strade di seguito elencate: strada Circonvallazione Sud (SP 29) – strada Lago Paiolo – via Nenni – via Bellonci – via Donati – via Parma (SP ex SS 62 della Cisa) – via Brennero (SP 28) – via Sartori (SP 30) – via Ostiglia (SP ex SS 482 Alto Polesana) – viale della Favorita (SP ex SS 236 Goitese) – via Verona – via dei Mulini – via Pitentino – piazza Don Leoni – viale Nuvolari – via Cremona.

In attuazione della DGR VIII/7635 dell'11/07/2008, il divieto di circolazione non si applica ai tratti di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1 ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona A di cui alla DGR IX/2605 del 30/11/2011. Il divieto non si applica, altresì, in viale di Poggio Reale.

(vedi Allegato n. 4 Mappa);

- b) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

3. premesso che i dati relativi alle concentrazioni di polveri sottili PM₁₀ vengono monitorati e validati da ARPA Lombardia e sono messi a disposizione da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia, **l'entrata in vigore delle misure di 1° e 2° livello è integrata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti 1) e 2), come segue:**

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
- ☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
- 📠 0376 2738020
- 📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
- 🌐 www.comune.mantova.it



MANTOVA
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA



COMUNE DI
MANTOVA

IL SINDACO

se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

AVVERTE CHE

- a. il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Mantova, arch. Giovanna Michielin;
- b. l'inosservanza delle misure di cui ai punti a) e i) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 168,00 a euro 678,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;
- c. l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), e j) sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

AVVISA CHE

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia, potrà avvenire nel rispetto delle condizioni già stabilite, e sotto riportate, mediante un controllo quotidiano:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvato, se del caso, da tecnici abilitati. Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Mattia Palazzi

Sindaco di Mantova

Segreteria del Sindaco

- ✉ segreteria.sindaco@comune.mantova.it
segreteria.sindaco@pec.comune.mantova.it
- ☎ 0376 338477 - 480 - 503 - 568
- 📠 0376 2738020
- 📍 via Roma, 39 - 46100 Mantova
- 🌐 www.comune.mantova.it



COMUNE DI
MANTOVA



MANTOVA
CITTÀ D'ARTE E DI CULTURA